

Allegato "A" alla Scrittura Privata del 01/02/2008

S T A T U T O

Titolo I - Ragione Sociale e Sede

Art.1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "HOVOC". E' una libera Associazione, apolitica, illimitata nel tempo e senza fini di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Bologna, in viale Zagabria n. 1. L'Associazione potrà aprire sedi secondarie ed uffici in altre località.

Ogni sei mesi verrà indetta una apposita assemblea dove verranno cambiate le cariche sociali e di conseguenza la sede sociale che risulterà sempre presso la residenza del Presidente l'Associazione.

Titolo II - Oggetto e Scopo

Art. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha per scopo:

- a) promuovere e sviluppare la cultura e la didattica della stessa attraverso incontri, manifestazioni pubbliche, pubblicazioni, produzioni audio-visive, produzione di eventi, spettacoli e mostre, collaborazioni con Università, Centri culturali, Associazioni pubbliche e private, Enti pubblici.
- b) promuovere e diffondere i principi della Qualità in particolar modo nell'ambito dell'arte e della cultura, creando un movimento che favorisca il recupero, lo sviluppo, la diffusione e la salvaguardia dell'espressione creativa artistica.
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e

crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente: relativamente a tal scopo è previsto che l'Associazione commercerà la vendita e la degustazione di bevande, alcoliche e non;

- d) studiare e sollecitare presso le Autorità competenti l'adozione di provvedimenti, norme e disposizioni che garantiscano la tutela della Qualità dell'arte e della cultura.
- e) pur mantenendo la propria indipendenza, ed apoliticità, l'associazione potrà aderire ad Enti e sodalizi similari.

A tale fine intende beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali e non previste dalla normativa vigente.

Titolo III - Durata

Art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Titolo IV - Mezzi Finanziari e Patrimonio Sociale

Art. 5

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- [da beni immobili e mobili;
- [dalle quote associative definite annualmente e dai contributi volontari dei soci;
- [dai contributi volontari, lasciti e donazioni erogati da privati e Enti Pubblici e Privati;
- [rimborsi ed ogni altro provento che concorra ad aumentare l'attivo sociale;
- [dai proventi derivanti dai servizi resi ai soci in conformità alle finalità istituzionali e culturali dell'Associazione e dai proventi derivati da marginali attività commerciali.

L'Associazione potrà richiedere prestiti ed anticipazioni agli Istituti di Credito ed agli associati. Eventuali prestiti ed anticipazioni degli associati saranno ad ogni effetto sempre infruttiferi di interessi.

L'Associazione può costituirsi un patrimonio sociale formato di beni mobili ed immobili per lasciti, donazioni e per accantonamenti effettuati in conto capitale dai soci effettivi. Con riferimento all'art. 37 del Codice Civile i beni acquistati con i contributi degli associati costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa durerà, i singoli associati non potranno chiedere la divisione del fondo comune né pretendere quota di esso in caso di recesso.

Titolo V - Soci e Quote Associative

Art. 6

Possono divenire soci tutti coloro che vi abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi sociali.

Art.7

I soci, ammessi secondo le modalità stabilite dal presente statuto, si individuano nelle seguenti categorie:

[*Soci fondatori*

[*Soci ordinari*

[*Soci onorari*

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla stesura e sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello Statuto, nonché membri del consiglio direttivo, da considerarsi blindato per i tre anni successivi alla costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo con consenso unanime dei propri membri, potrà conferire, alle persone che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno economico alla costituzione dell'Associazione, la qualifica di socio onorario. La qualità di socio ordinario si acquisisce invece con il versamento all'Associazione della quota di iscrizione e della quota associativa, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale qualità può essere acquisita anche prestando il proprio contributo lavorativo di 200 ore durante l'anno.

Art. 8

Tutti i soci, esclusivamente maggiorenni, hanno diritto di voto all'Assemblea dei Soci. L'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è di esclusiva competenza dei soci fondatori. Quest'ultimi avranno inoltre diritto, nel caso di scioglimento dell'Associazione, ad una quota di Patrimonio Sociale, ove questo non venga destinato a finalità di utilità generale.

Art. 9

L'ammissione a socio ordinario è approvata previa richiesta al C.D. con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei votanti.

Il candidato è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà annualmente fissata dal C.D. e con le modalità previste dallo stesso.

Per l'ammissione a socio ordinario, la domanda dovrà essere indirizzata al C.D. su apposito modulo e dovrà essere sottoscritta, a titolo di presentazione, da 2 soci fondatori.

La domanda stessa sarà esaminata dal C.D. che delibererà nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione.

Il C.D. non è tenuto a motivare la mancata accettazione di domanda d'iscrizione né l'accoglimento.

Art. 10

I soci ordinari sono vincolati a conservare l'iscrizione all'Associazione ed a corrispondere la quota annuale per un periodo di almeno un anno, decorrente dal momento della loro iscrizione o ammissione.

Art. 11

La qualità di socio ordinario che non avesse ottemperato all'obbligo del pagamento della quota secondo le modalità fissate dal C.D., è da considerarsi decaduta se il versamento non verrà effettuato entro 10 giorni dal primo sollecito.

Art. 12

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e di eventuali regolamenti interni debitamente approvati. La procedura di esclusione di un socio per motivi di indegnità o di violazione delle norme di convivenza sociale, o motivi di altro genere, potrà essere richiesta dai membri del C.D. Ogni decisione in merito dovrà essere presa dall'intero C.D. con votazione presa a maggioranza assoluta.

Art. 13

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un periodo di tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al C.D. ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 14

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere i contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo VI - Organi Sociali

Art. 15

Sono organi dell'Associazione :

- [L'assemblea dei Soci
- [Il Consiglio Direttivo (C.D.)

Titolo VI.1 - L'Assemblea dei Soci

Art. 16

L'assemblea dei soci è aperta a tutti i soci ordinari, fondatori ed onorari.

L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio a cura del C.D. e ogni qualvolta il C.D. lo ritenga necessario per discutere le diverse progettualità, fermo restando che ogni socio ordinario ha la possibilità di

richiedere al C.D. la convocazione dell'assemblea per proporre egli stesso progetti da valutare, la cui decisione finale spetta al C.D.

L'Associazione non avendo scopo di lucro, viene gestita dal C.D. il quale a suo insindacabile giudizio destina gli incassi delle quote associative e del valore aggiunto dei rimborsi dei servizi resi ai soci, secondo il proprio giudizio e per il soddisfacimento degli scopi prefissati dall'Art. 3 del presente statuto.

Art. 17

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare qualunque numero di soci.

Titolo VI.2 - Consiglio Direttivo

Art. 18

L'Associazione é amministrata dal C.D. composto da sei membri e nello specifico da Presidente, Vice-Presidente, Tesorierere e tre Consiglieri, la cui carica ha una durata triennale; i membri del C.D. prestano la loro opera gratuitamente ma hanno diritto al rimborso spese sostenute in adempimento al loro incarico.

Salvo che in sede di atto costitutivo, il C.D. procede alla nomina di un Presidente e di un Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri. La nomina sarà fatta a votazione palese e considerata valida con voto favorevole espresso.

Indipendentemente dal tipo di carica sociale tutti i membri del C.D. assumono uguali poteri decisionali ed uguali responsabilità.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del C.D. occorre la presenza di tutti i membri, con decisioni espresse a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 20

La rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di legittimo impedimento, al Vice Presidente o al Tesoriere.

Art. 21

Il Presidente ha la presidenza del C.D. e delle assemblee.

Al Presidente congiuntamente al Tesoriere spetta di firmare le lettere nonché i mandati di pagamento ed ogni tipo di contratto che impegni l'Associazione. Qualora si fosse nell'impossibilità di avere la firma congiunta, il Presidente e il Tesoriere possono lasciare vicendevolmente delega scritta presso il C.D. per sostituirsi l'un l'altro e rendere bastevole una sola firma.

Art. 22

Al Presidente e al Tesoriere spetta il compito di redigere e controllare i libri contabili, di provvedere agli adempimenti fiscali e legali ad essi connessi e può delegare allo scopo suoi incaricati o dipendenti dal Presidente stesso designati o assunti.

Art. 23

Il C.D. provvede oltre alle altre funzioni non espressamente riservate all'assemblea, al controllo e alla compilazione del bilancio consuntivo per l'esercizio chiuso e alla redazione dell'inventario del patrimonio sociale ed a stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. Il C.D. può provvedere inoltre alla compilazione di un regolamento che stabilisce le norme di vita associativa dell'associazione.

Titolo VII - Modificazione dello Statuto

Art. 24

Le proposte di modificazione dello Statuto sono avanzate dal C.D. il quale convoca i soci fondatori in assemblea straordinaria.

Titolo VIII – Scioglimento dell'Associazione

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può verificarsi solo ed esclusivamente su decisione a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ del C.D., previa convocazione dell'Assemblea dei Soci per una discussione congiunta.

Il C.D. determinerà le modalità della liquidazione, stabilendo compiti e poteri.

Art. 26

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile vigente in materia.
